

Repubblica Italiana

Provincia Autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 1 AGOSTO 2011 , n. 12

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche

INDICE

Capo I - *Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)*

Art. 1 - *Modificazione del titolo della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 2 - *Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 3 - *Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 4 - *Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 6 - *Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 7 - *Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 8 - *Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 9 - *Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 10 - *Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 11 - *Modificazione dell'articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 12 - *Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 13 - *Abrogazione dell'articolo 18 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 14 - *Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 15 - *Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 16 - *Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 17 - *Inserimento dell'articolo 24.1 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 18 - *Inserimento dell'articolo 24.2 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 19 - *Inserimento della sezione I bis e dell'articolo 24 ter, nel capo III, nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 20 - *Inserimento dell'articolo 24 quater nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 21 - *Inserimento dell'articolo 24 quinquies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 22 - *Inserimento dell'articolo 24 sexies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 23 - *Inserimento dell'articolo 24 septies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

- 2 -

imprese

Art. 24 - *Inserimento dell'articolo 24 octies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 25 - *Inserimento dell'articolo 24 novies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 26 - *Inserimento dell'articolo 24 decies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 27 - *Inserimento dell'articolo 24 undecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 28 - *Inserimento dell'articolo 24 duodecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 29 - *Inserimento dell'articolo 24 terdecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 30 - *Modificazione dell'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 31 - *Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 32 - *Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 33 - *Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Art. 34 - *Abrogazione del capo VI della legge provinciale sugli incentivi alle imprese*

Capo II - *Modificazioni di altre leggi provinciali*

Art. 35 - *Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico)*

Art. 36 - *Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)*

Art. 37 - *Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

Art. 38 - *Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, in materia di enti di garanzia*

Art. 39 - *Modificazioni della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese*

Art. 40 - *Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)*

Art. 41 - *Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di interventi nel settore dello spettacolo*

Capo III - *Disposizioni finali*

Art. 42 - *Clausola di salvaguardia*

Art. 43 - *Disposizioni transitorie*

Art. 44 - *Abrogazioni*

Art. 45 - *Disposizioni finanziarie*

Art. 46 - *Entrata in vigore*

Tabella A - *Variazioni di bilancio (articolo 45)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
ha approvato

- 3 -

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
promulga

la seguente legge:

Capo I

*Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
(legge provinciale sugli incentivi alle imprese)*

Art. 1

Modificazione del titolo della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il titolo della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente: "Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale".

Art. 2

Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

- a) il perseguimento della qualità dell'impresa e degli investimenti;
- b) l'integrazione settoriale e intersettoriale;
- c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) l'internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;
- e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;
- f) la sicurezza dei lavoratori;
- g) l'incremento e il consolidamento della produttività aziendale;
- h) lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;
- i) la diffusione di servizi a sostegno dell'innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;
- j) la creazione di reti;
- k) il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile;
- l) il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia - lavoro;
- m) la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro."

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. All'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le

- 4 -

seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole, delle medie e delle grandi imprese operanti in provincia di Trento.";

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge solo le piccole, medie e grandi imprese in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)."

Art. 4

Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nel comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione." sono soppresse.

Art. 5

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"1 bis. Nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato possono essere ammessi ad agevolazione, inoltre, gli investimenti effettuati in caso di trasferimento di imprese dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale che comporti la realizzazione di un nuovo stabilimento, detratti i proventi della vendita del compendio originario e altri benefici derivanti dal trasferimento. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono ammissibili, inoltre, le spese funzionali alla rilocalizzazione."

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"Art. 7

Aiuti per l'internazionalizzazione delle imprese

1. Per favorire l'internazionalizzazione delle imprese verso paesi non appartenenti all'Unione europea e per promuovere i servizi turistici all'esterno dell'Unione europea possono essere concessi aiuti, anche sotto forma di buoni, alle piccole e medie imprese, a cooperative e consorzi costituiti da piccole e medie imprese, anche operanti nel settore agricolo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e, sulla base di appositi criteri approvati dalla Giunta provinciale e notificati, anche a grandi imprese, a fronte di oneri derivanti da:

- a) prima partecipazione a fiere o esposizioni, anche all'interno dell'Unione europea; per le successive partecipazioni gli aiuti sono concessi nei limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis);
- b) azioni di commercializzazione di sistema, relativamente agli oneri sostenuti da cooperative e consorzi per la realizzazione di servizi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese associate o relativamente agli oneri sostenuti dalle piccole e medie imprese per la

- 5 -

partecipazione a missioni estere e a fiere internazionali coordinate da enti istituzionali o da cooperative o consorzi, costituiti da piccole e medie imprese;

c) realizzazione di progetti imprenditoriali di marketing internazionale.

2. La Provincia promuove e valorizza sinergie tra le azioni e i progetti previsti dal comma 1 e i progetti di solidarietà internazionale sostenuti dalla Provincia nelle medesime aree geografiche di intervento, ai sensi della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), e della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 4 (legge provinciale sulla solidarietà internazionale)."

Art. 7

Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 8 bis

Aiuti per il riequilibrio territoriale

1. Per favorire il riequilibrio territoriale la Provincia sostiene e incentiva gli investimenti fissi sostenuti dalle imprese operanti in zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica. Queste finalità sono perseguite mediante la concessione di maggiorazioni di aiuto, nel rispetto dell'intensità massima stabilita dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, secondo quanto stabilito dalla deliberazione prevista dall'articolo 35; in alternativa tali aiuti possono essere concessi nei limiti degli aiuti di importanza minore (de minimis), anche in misura superiore alle soglie ordinarie.

2. La Provincia sostiene la realizzazione di iniziative innovative e creative nell'ambito della montagna, in particolare nei settori tradizionali e in quelli connessi con la moderna fruizione della montagna relativi al settore agroalimentare, all'intrattenimento, allo sport e al tempo libero nonché al benessere."

Art. 8

Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"1 bis. Per favorire il migliore equilibrio delle fonti di copertura delle iniziative agevolate e per facilitare l'accesso al credito delle imprese, nei casi individuati dalla Giunta provinciale possono essere concessi aiuti combinando le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità di intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2, lettera b bis)."

Art. 9

Inserimento dell'articolo 10 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 10 bis

Agevolazioni sull'IRAP

1. La legge finanziaria provinciale può individuare specifiche agevolazioni relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nei limiti previsti dall'articolo 73 dello Statuto speciale e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali

della Corte di giustizia dell'Unione europea, a favore dei beneficiari indicati nell'articolo 2."

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "agli enti di garanzia finanziati ai sensi dell'articolo 34 quater" sono sostituite dalle seguenti: "ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326," e dopo le parole: "altre sanzioni" sono inserite le seguenti: ", per i rispettivi settori economici di riferimento".

Art. 11

Modificazione dell'articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 2 dell'articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti del comitato hanno l'obbligo di astenersi nel caso di situazioni di conflitto di interesse in relazione agli argomenti esaminati dal comitato."

Art. 12

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. All'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 ter è sostituito dal seguente:

"3 ter. L'affitto dell'azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se il relativo contratto è stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1, o se è stipulato nell'ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l'affittuario deve continuare a esercitare l'impresa. Se sono rispettate le condizioni di questo comma e gli obblighi previsti per il beneficiario da questo articolo, i contributi non ancora liquidati continuano a essere corrisposti al beneficiario.";

b) nella lettera a) del comma 3 quater le parole: "3 bis" sono sostituite dalle seguenti: "3 ter".

Art. 13

Abrogazione dell'articolo 18 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L'articolo 18 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L'articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal

- 7 -

seguinte:

"Art. 22

Azioni positive per l'imprenditoria femminile e giovanile

1. La Provincia, tramite l'Agenzia del lavoro, adotta azioni positive finalizzate a:
- a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile, anche in forma cooperativa, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni;
 - b) promuovere la formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle donne imprenditrici e dei giovani imprenditori;
 - c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile;
 - d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
 - e) favorire il passaggio generazionale nelle imprese;
 - f) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile o giovanile nei comparti innovativi dell'economia provinciale."

Art. 15

Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 22 bis

Qualità della presenza dei lavoratori e delle lavoratrici nel mondo dell'economia

1. La Provincia promuove la sottoscrizione di protocolli e intese tra le parti sociali finalizzati al riconoscimento del principio della responsabilità sociale d'impresa, alla partecipazione dei lavoratori alle scelte organizzative aziendali, all'affermazione del principio di uguaglianza di genere nelle imprese e di flessibile organizzazione dell'attività produttiva in relazione alle esigenze di conciliazione della vita familiare e professionale. La Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 35 individua le modalità per agevolare le imprese che uniformino la loro attività a questi principi."

Art. 16

Modificazione dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Nel comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "imprenditorialità locale," sono inserite le seguenti: "femminile e giovanile,".

Art. 17

Inserimento dell'articolo 24.1 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24.1

Finanziamento di borse di studio per promuovere nuove idee imprenditoriali

1. La Provincia può finanziare, anche attraverso l'accesso a fondi europei, borse di studio o assegni di ricerca della durata massima di due anni assegnate dall'Università degli studi di Trento, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie del secondo ciclo operanti sul

territorio provinciale che comprendono nei piani di studio discipline economiche, dalle fondazioni previste dall'articolo 33, comma 1, lettera b), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), per promuovere nuove idee imprenditoriali proposte da studenti che stanno per acquisire o hanno acquisito da non più di sei mesi il relativo titolo di studio, o da ricercatori o dottori di ricerca di età non superiore a trentacinque anni impiegati presso organismi di ricerca operanti nel territorio provinciale. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma."

Art. 18

Inserimento dell'articolo 24.2 nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24.1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24.2

Attività di informazione e promozione degli strumenti di intervento

1. Per sostenere lo sviluppo e la qualificazione delle imprese trentine, la Provincia promuove l'informazione e la diffusione degli strumenti e delle misure di aiuto previsti da questa legge nonché degli interventi promossi nell'ambito di programmi o azioni d'interesse europeo anche per favorire l'internazionalizzazione, la collaborazione e la cooperazione tra le imprese operanti in Europa.

2. La Provincia promuove l'istituzione di sportelli territoriali di informazione per la messa a disposizione degli strumenti di intervento previsti da questa legge e per favorire l'imprenditoria femminile e giovanile, anche attraverso il coinvolgimento di Trentino sviluppo s.p.a., dei comuni, singoli o associati, delle associazioni di categoria, di istituti bancari, di organismi di ricerca, di istituti di formazione superiore operanti nel territorio provinciale."

Art. 19

Inserimento della sezione I bis e dell'articolo 24 ter, nel capo III, nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserita la seguente:

"Sezione I bis

Servizi alle imprese e reti"

2. Dopo l'articolo 24 bis, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 ter

Ambito di applicazione

1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa sezione i soggetti indicati nell'articolo 2 nonché, per gli interventi previsti dagli articoli 24 quater, comma 6, 24 quinquies, 24 sexies e 24 octies, anche le imprese operanti nel settore agricolo nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 24 quinquies in relazione ai costi di servizi di consulenza acquisiti per realizzare le iniziative previste dal comma 1, lettera d), del medesimo articolo anche le grandi imprese nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

3. Ai fini degli aiuti previsti da questa sezione, la Provincia riconosce esclusivamente i servizi di consulenza prestati direttamente da soggetti in possesso di una specifica qualificazione in

relazione all'oggetto della consulenza.

4. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 la Giunta provinciale può individuare le modalità per incentivare la fruizione dei servizi individuati da questa sezione da parte dei beneficiari, attraverso il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie economiche o di loro società di servizi, nonché delle società e dei consorzi promotori di centri per l'innovazione."

Art. 20

Inserimento dell'articolo 24 quater nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 ter, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 quater

Aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile

1. La Provincia promuove, anche attraverso il concorso con fondi europei, la nascita e sostiene le piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile o giovanile, anche mediante rilevamento di attività preesistente.

2. Ai fini di questo articolo si considerano imprese di nuova costituzione quelle costituite o rilevate entro i termini indicati dall'articolo 8, comma 3; inoltre, si considerano imprese a partecipazione femminile o giovanile:

- a) le imprese individuali di donne o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di donne e in cui le donne rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione;
- b) le imprese individuali di proprietà di giovani di età non superiore a trentacinque anni o le società di proprietà per almeno il 51 per cento di giovani di età non superiore a trentacinque anni e in cui i giovani di età non superiore a trentacinque anni rappresentano la maggioranza all'interno degli organi di amministrazione.

3. Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione femminile e in conformità all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/2008, possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 15 per cento dei seguenti costi, purché sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:

- a) spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa;
- b) interessi su finanziamenti bancari;
- c) spese di affitto di impianti e di apparecchiature di produzione;
- d) spese per energia, acqua, riscaldamento;
- e) costi inerenti ai contributi previdenziali per figli e familiari, compresi i costi a copertura del congedo parentale.

4. In alternativa ai contributi previsti dal comma 3 possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5. Per le finalità del comma 1, in relazione alle piccole imprese di nuova costituzione a partecipazione giovanile e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento dei costi inerenti le spese indicate nel comma 3, purché sostenute nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

6. La Provincia può concedere contributi alle imprese indicate nel comma 1, in conformità all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008, in misura non superiore al 50 per cento delle spese, per l'acquisizione dei servizi:

- a) di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell'azienda;
- b) rivolti allo sviluppo di un piano strategico per l'avvio della nuova attività, per il subentro

- 10 -

nell'attività di famiglia o per la realizzazione di progetti aziendali innovativi compresi lo studio, la progettazione di campagne pubblicitarie, gli strumenti di promozione di marketing operativo, necessari al lancio e posizionamento della nuova impresa, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;

- c) di analisi della gestione economica e finanziaria dell'azienda;
- d) di formazione pre-imprenditoriale;
- e) di tutoraggio nella fase di avvio della nuova attività.

7. Alle imprese che presentano entrambi i requisiti previsti dal comma 2, lettere a) e b), le agevolazioni previste dai commi 3, 4 e 6 sono concesse nella misura massima ivi prevista."

Art. 21

Inserimento dell'articolo 24 quinquies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 quater, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 quinquies

Aiuti alle imprese per servizi di consulenza

1. Per sostenere la competitività delle piccole e medie imprese possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza acquisiti all'esterno dell'azienda per:

- a) l'innovazione di prodotto, anche attraverso il design, e di processo nonché, in generale, l'innovazione nelle strategie anche organizzative dell'impresa, compresa quella volta a conseguire la certificazione prevista dall'articolo 11 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare);
- b) l'introduzione in azienda di tecniche di organizzazione e di sviluppo delle attività d'impresa orientate al miglioramento della produttività e ispirate al principio della qualità totale dell'impresa e del lavoro;
- c) la certificazione dei sistemi di qualità aziendale, del prodotto, della compatibilità ambientale ed etica nonché dei sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui posti di lavoro;
- d) la realizzazione di iniziative pilota promosse anche congiuntamente da più imprese destinate all'adozione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti e il conseguimento di standard operativi certificati di maggior tutela ambientale;
- e) la realizzazione di indagini di mercato, la progettazione di piani di marketing operativo e strategico, l'analisi dei canali distributivi, del posizionamento aziendale e del prodotto, la segmentazione di mercato e la progettazione di siti internet per la promozione e per la commercializzazione telematica di beni e servizi nonché lo studio e la progettazione di campagne pubblicitarie, esclusi i costi di produzione o di acquisto di spazi pubblicitari;
- f) la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nelle strutture organizzative aziendali che privilegiano l'utilizzo di software libero e open source, i formati di dati standard aperti e i protocolli di comunicazione e scambio dati standard aperti;
- g) la realizzazione di progetti di aggregazione su base contrattuale previsti dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) le attività di messa in efficienza energetica dei processi produttivi; la diagnosi energetica e la predisposizione di contratti di risparmio garantito;
- i) ulteriori servizi di natura strategica necessari all'impresa per intraprendere percorsi di discontinuità rispetto alla situazione precedente in termini organizzativi, produttivi o di mercato.

2. Per i fini del comma 1 possono essere concessi contributi in conto capitale fino al 50 per cento della spesa ammissibile."

- 11 -

Art. 22

Inserimento dell'articolo 24 sexies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 quinquies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 sexies

Aiuti alle imprese per servizi a favore dell'internazionalizzazione

1. Per accrescere la proiezione internazionale dell'economia provinciale, rafforzare gli investimenti e la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese e incrementare il numero delle imprese che esportano stabilmente possono essere ammessi ad agevolazione i costi di servizi di consulenza specialistica acquisiti all'esterno dell'azienda destinati a rafforzare l'economia provinciale, con i criteri e le modalità stabiliti dalla deliberazione prevista dall'articolo 35. L'agevolazione può essere concessa nella misura massima del 50 per cento, anche sotto forma di buoni e tramite l'indizione di specifici bandi, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato."

Art. 23

Inserimento dell'articolo 24 septies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 sexies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 septies

Aiuti alle nuove imprese innovative

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (CE) n. 800/2008, per favorire lo sviluppo delle piccole imprese che sostengono elevati investimenti in ricerca e sviluppo può essere concesso un aiuto in conto capitale non superiore a un milione di euro fino all'80 per cento di spese per personale tecnico dipendente in possesso di un diploma di laurea e per progetti di innovazione e ingegnerizzazione di prodotto, realizzati anche dai titolari o soci dell'impresa, eventualmente comprensivi dei servizi di consulenza indicati nell'articolo 24 quinquies.

2. Gli aiuti previsti dal comma 1 non sono cumulabili con altri aiuti di Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 800/2008."

Art. 24

Inserimento dell'articolo 24 octies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 septies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 octies

Aiuti per l'attività consortile

1. Per favorire la costituzione di reti d'impresa stabili possono essere concessi contributi per la costituzione e l'attività di consorzi e di società consortili finalizzate all'esercizio delle seguenti attività:

- a) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica;
- b) l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
- c) la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
- d) la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
- e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a

- 12 -

manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, lo svolgimento di studi e ricerche di mercato;

- f) l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- g) le altre attività che si collegano alle iniziative indicate nelle lettere da a) a f).

2. Per accedere ai contributi i consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a quindicimila euro. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, con l'esclusione degli apporti in natura.

3. I consorzi e le società consortili non possono distribuire utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Il divieto deve risultare da un'espressa disposizione dello statuto.

4. Per le finalità del comma 1 la Provincia può concedere contributi in misura non superiore all'entità o agli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale sottoscritto ed effettivamente versato, con l'esclusione degli apporti in natura. Questi contributi sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

5. La concessione dei contributi previsti dal comma 4 comporta l'obbligo di mantenere la continuità dell'attività consortile per un minimo di cinque anni; in caso di inosservanza del predetto obbligo il contributo è revocato con il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali."

Art. 25

Inserimento dell'articolo 24 novies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 octies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 novies

Aiuti per le reti d'impresa

1. Allo scopo di sostenere le aggregazioni tra imprese, anche transregionali e transnazionali, sono concesse agevolazioni per promuovere la stipulazione di contratti di rete, come definiti dall'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009.

2. Per favorire la nascita delle aggregazioni, in favore dell'organo comune possono essere accordati per l'esecuzione del contratto di rete contributi in conto capitale:

- a) fino al 30 per cento delle spese legali, amministrative e di consulenza effettivamente sostenute per giungere alla sottoscrizione del contratto di rete;
- b) fino al 50 per cento del valore di costituzione della quota di fondo patrimoniale comune destinata a:
 - 1) formazione del personale impegnato nel progetto di rete;
 - 2) acquisto di hardware e software necessari alla realizzazione del progetto di rete;
 - 3) acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di tecnologie da sfruttare nell'ambito del progetto di rete;
 - 4) interventi di promozione e di commercializzazione da sviluppare nell'ambito del progetto di rete;
 - 5) acquisizione di consulenze esterne specialistiche finalizzate alla promozione e allo sviluppo del progetto di rete incluse quelle relative a progetti di internazionalizzazione.

3. Per accedere alle misure di agevolazione previste da questo articolo il contratto di rete deve risultare regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

4. I contributi previsti da questo articolo sono concessi ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

- 13 -

Art. 26

Inserimento dell'articolo 24 decies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 novies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 decies

Aiuti per diritti di proprietà industriale

1. Per favorire la concessione e il riconoscimento di brevetti e di altri diritti di proprietà industriale delle piccole e medie imprese possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento e al 25 per cento dei costi ritenuti ammissibili ai sensi del comma 2 in funzione, rispettivamente, delle attività di ricerca industriale e delle attività di sviluppo sperimentale all'origine dei diritti di proprietà industriale.

2. Sono ammissibili ad agevolazione:

- a) i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda per l'ottenimento dei diritti di proprietà industriale, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
- b) i costi di traduzione e gli altri costi sostenuti per ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
- c) i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda per l'ottenimento dei diritti di proprietà industriale e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se sostenuti dopo la concessione del diritto.

3. In alternativa ai contributi previsti dal comma 1 possono essere concesse agevolazioni in misura non superiore al 50 per cento delle relative spese, indipendentemente dalla loro correlazione a precedenti spese di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)."

Art. 27

Inserimento dell'articolo 24 undecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 decies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 undecies

Aiuti per la conciliazione famiglia - lavoro

1. La Provincia promuove la conciliazione famiglia - lavoro, anche attraverso la concessione di aiuti alle imprese per la realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) progetti di articolazione organizzativa dell'attività lavorativa volti a consentire la flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro;
- b) programmi e azioni volti a favorire il reinserimento nell'attività lavorativa dopo un periodo di congedo parentale;
- c) altre iniziative o progetti di servizi innovativi volti alla conciliazione famiglia - lavoro, compresi quelli diretti all'istituzione, al mantenimento e alla diffusione di servizi di prossimità interaziendali previsti dall'articolo 12 della legge provinciale sul benessere familiare.

2. L'aiuto può essere concesso nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), previo parere dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili che valuta la coerenza dell'iniziativa rispetto alle finalità della legge provinciale sul benessere familiare. Nella graduazione della misura prevista da questo articolo è assicurato un maggiore livello di intervento qualora le iniziative riguardino disabili, persone non autosufficienti e minori

- 14 -

con età inferiore a dodici anni."

Art. 28

Inserimento dell'articolo 24 duodecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 undecies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 duodecies

Aiuti per il passaggio generazionale

1. Per promuovere la conservazione del patrimonio di conoscenza delle imprese, la Provincia concede aiuti a sostegno del riassetto organizzativo e societario delle imprese a carattere familiare in fase di passaggio generazionale, secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Per le finalità del comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis), possono essere concessi contributi in conto capitale:

- a) fino al 30 per cento delle spese legali, amministrative e di consulenza necessarie al riassetto organizzativo e societario dell'impresa;
- b) fino al 50 per cento delle spese di consulenza per l'attività di formazione e di tutoraggio delle figure professionali destinate a condurre l'azienda in seguito al passaggio generazionale e per l'attività di pianificazione strategica.

3. Con la deliberazione prevista dall'articolo 35 sono definiti i requisiti per l'individuazione delle piccole imprese a gestione familiare e le condizioni per l'accesso agli interventi previsti da questo articolo."

Art. 29

Inserimento dell'articolo 24 terdecies nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 24 duodecies, nella sezione I bis del capo III, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 24 terdecies

Aiuti alle imprese per servizi di assistenza tecnica

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento del tessuto imprenditoriale la Provincia può concedere contributi, sulla base dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale e nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a centri di assistenza tecnica alle imprese costituiti, anche in forma consortile o in collaborazione con altri soggetti interessati, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del rispettivo settore a livello provinciale, nonché da distretti tecnologici o poli d'innovazione, comunque denominati, per lo svolgimento a favore delle imprese di attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche dell'Unione europea, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e in altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché di attività finalizzate alla certificazione di qualità delle aziende."

Art. 30

Modificazione dell'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 2 dell'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 11 e della

- 15 -

sezione I bis di questo capo, nonché degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale n. 35 del 1988, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente."

Art. 31

Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. L'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituito dal seguente:

"Art. 35

Criteri e modalità per l'applicazione della legge

1. La Giunta provinciale, ispirandosi ai principi di semplificazione amministrativa previsti dall'articolo 19 (Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, stabilisce, con una o più deliberazioni, i criteri e le modalità per l'applicazione di questa legge e in particolare determina:

- a) le priorità di intervento;
- b) le tipologie di aiuti finanziari in relazione agli interventi disciplinati dalla legge e le eventuali incompatibilità tra i diversi aiuti e i benefici previsti dalla legislazione vigente, prevedendo e disciplinando in ogni caso il divieto di cumulo tra gli aiuti previsti da questa legge e i benefici stabiliti ai sensi dell'articolo 10 bis;
- c) le soglie e le misure di aiuto, eventualmente differenziate in rapporto alle tipologie di aiuto, alle priorità di intervento, alle zone di diverso sviluppo socio-economico o al settore di appartenenza;
- d) le tipologie di soggetti ammissibili ad agevolazione;
- e) gli investimenti, i servizi e le spese ammissibili, individuando quali investimenti possono essere agevolati se realizzati su suolo pubblico o in assenza del titolo di proprietà, nonché i casi e i criteri per considerare tra le spese ammissibili i costi documentati dell'istruttoria per la concessione del contributo;
- f) le condizioni per il riconoscimento della maggiorazione dell'aiuto prevista per il caso di esito negativo della ricerca;
- g) i premi di specializzazione e di aggiornamento a favore della dirigenza aziendale e di giovani in procinto di inserirsi nelle imprese;
- h) i casi in cui la cessione delle aree prevista dall'articolo 31 avviene con la riduzione del prezzo nella misura prevista dal medesimo articolo o a prezzo di mercato;
- i) le specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale, quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali;
- j) le modalità di funzionamento del fondo per la finanza d'impresa, anche attraverso l'affidamento agli enti di garanzia o a società controllate dalla Provincia di specifici compiti o attività, secondo i principi individuati dall'articolo 15;
- k) le disposizioni attuative degli interventi in favore dell'attività di garanzia collettiva fidi previsti dall'articolo 34 quater;
- l) eventuali limiti minimi e massimi e di significatività della spesa ammissibile;
- m) le modalità di costituzione dei fondi di rotazione e le relative modalità di intervento;
- n) le modalità di corresponsione degli interventi, assicurando comunque l'equivalenza finanziaria fra le medesime tipologie di contributi accordati in un'unica soluzione piuttosto che in più soluzioni;
- o) le modalità di presentazione delle domande e le procedure di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni;
- p) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di completamento dell'istruttoria;

- 16 -

- q) la composizione del comitato per gli incentivi alle imprese previsto dall'articolo 15 bis e le modalità di svolgimento dei compiti ad esso affidati;
- r) gli obblighi e i vincoli in capo ai beneficiari delle agevolazioni, le circostanze totalmente o parzialmente esimenti dalla loro osservanza, le modalità e la decorrenza delle revoche;
- s) le eventuali disposizioni attuative inerenti i prestatori di servizio previste dall'articolo 24 ter, comma 3;
- t) ogni ulteriore elemento necessario per l'attuazione di questa legge.

2. Le deliberazioni sono adottate in armonia con il programma di sviluppo provinciale e con il programma pluriennale della ricerca previsto dalla legge provinciale sulla ricerca, salvo casi particolari e urgenti di rilevante interesse per lo sviluppo industriale e per l'occupazione.

3. Le proposte di deliberazione sono inviate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, che possono far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. Ad avvenuta acquisizione dei pareri, o trascorso inutilmente il termine, le proposte di deliberazione vengono inviate alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale adotta comunque le deliberazioni.

4. Per modificare le deliberazioni, relativamente ai contenuti stabiliti dal comma 1, lettere n), o), p), r) e t), e per adeguarle alle disposizioni dell'Unione europea, si prescinde dalla procedura disciplinata dal comma 3.

5. Le deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione."

Art. 32

Inserimento dell'articolo 35 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 35 bis

Misure straordinarie per la ripresa economica

1. Per sostenere la ripresa economica, la Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i casi e le condizioni per agevolare con procedura automatica gli investimenti fissi previsti dall'articolo 3, applicando le aliquote agevolative straordinarie individuate nell'ambito delle misure anticrisi previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2. Questo comma si applica con riferimento agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2011 e i ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore di questo articolo.

2. Per la prima adozione della deliberazione prevista dal comma 1, la Giunta provinciale trasmette un documento preliminare alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che formula le proprie osservazioni entro trenta giorni dall'invio; resta ferma la procedura prevista dall'articolo 35 per l'adozione della deliberazione."

Art. 33

Inserimento dell'articolo 36 bis nella legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Dopo l'articolo 36 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è inserito il seguente:

"Art. 36 bis

Informazione al Consiglio provinciale

1. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale un rapporto

- 17 -

sull'attuazione della legge e i risultati ottenuti, evidenziando in particolare:

- a) il quadro degli interventi e delle iniziative;
- b) il grado dell'efficacia delle politiche di incentivazione sulla base di indicatori predeterminati anche avvalendosi di istituti universitari e di ricerca;
- c) le risorse stanziare ed erogate, nonché il numero e la tipologia dei beneficiari, per favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile, il riequilibrio territoriale;
- d) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione della legge.

2. Per favorire la conoscibilità e la trasparenza degli interventi a favore delle imprese, la Provincia fornisce annualmente al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti da questa legge.

3. In seguito alla presentazione del rapporto la competente commissione permanente del Consiglio provinciale può dare indicazioni sulle modalità di redazione e sui contenuti delle successive relazioni."

Art. 34

Abrogazione del capo VI della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il capo VI della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è abrogato.

Capo II

Modificazioni di altre leggi provinciali

Art. 35

Inserimento dell'articolo 6 quinquies nella legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (legge provinciale sul risparmio energetico)

1. Dopo l'articolo 6 quater della legge provinciale sul risparmio energetico è inserito il seguente:

"Art. 6 quinquies

Sostegno dell'attività di riqualificazione energetica

1. La Provincia interviene attraverso finanziamenti o opportune forme di garanzia a sostegno di fondi promossi dal sistema finanziario per interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici per i quali siano attivate forme di contratti di risparmio energetico garantito con il finanziamento da parte di terzi.

2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i beneficiari, le tipologie di iniziative ammissibili, le modalità di definizione dei tassi per la regolazione delle operazioni e le garanzie da richiedere ai soggetti beneficiari.

3. I rapporti tra la Provincia e i soggetti del sistema finanziario previsti dal comma 1 sono regolati con apposite convenzioni."

Art. 36

Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci)

1. All'articolo 8 della legge provinciale n. 35 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 18 -

- a) nel comma 3 le parole: "Con la deliberazione di concessione la Giunta provinciale può stabilire" sono sostituite dalle seguenti: "Con il provvedimento di concessione possono essere stabiliti";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quando sussistono giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, la Giunta provinciale può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.";
- c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. La deliberazione prevista dall'articolo 2 determina i termini di ultimazione delle iniziative, prevedendo la possibilità di prorogarli."

Art. 37

*Modificazione dell'articolo 8 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9
(Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74
della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale)*

- 1. Nel comma 5 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 9 del 2000 dopo le parole: "degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" è inserita la seguente: "non".

Art. 38

*Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11,
in materia di enti di garanzia*

- 1. L'alea del comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale n. 11 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. La legge provinciale n. 18 del 1993 si applica con le seguenti modificazioni:".

Art. 39

*Modificazioni della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16,
in materia di interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese*

- 1. All'articolo 26 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo previsto dall'articolo 34 bis, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999 alla partecipazione a un fondo alimentato anche da capitali privati, costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese cooperative operanti in provincia di Trento e scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità tra:
 - a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
 - b) enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.";
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e per l'utilizzo del fondo, in

- 19 -

coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di capitali privati. Per ogni intervento deve in ogni caso essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 50 per cento.";

- c) nel comma 3 le parole: "I rapporti tra Provincia e Cooperfidi" sono sostituite dalle seguenti: "I rapporti tra Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 1";
- d) nel comma 4 le parole: "decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea" sono sostituite dalle seguenti: "decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 27 della legge provinciale n. 16 del 2008 sono inserite le seguenti parole: ", comma 1, lettera b), e che comunque garantiscano una rappresentatività adeguata delle imprese del settore di riferimento operanti in provincia di Trento, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità".

Art. 40

Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

1. Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: "nella misura massima della spesa ammessa stabilita dalla Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis)".

Art. 41

Modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di interventi nel settore dello spettacolo

1. All'articolo 52 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I requisiti per la partecipazione ai bandi previsti dall'articolo 21, comma 3 bis, della legge provinciale sulle attività culturali, come inserito dalla lettera b) del comma 3, sono definiti dal bando medesimo, qualora non sia entrato in vigore il regolamento previsto dall'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali; per il solo anno 2011 possono essere ammesse anche le spese relative a progetti realizzati successivamente al 1° gennaio 2011.";

b) nel comma 5 le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".

Capo III

Disposizioni finali

Art. 42

Clausola di salvaguardia

1. Fatte salve le norme dell'Unione europea che prevedono l'esenzione dall'obbligo di notificazione, le disposizioni di questa legge che prevedono misure di aiuto o modifiche di aiuti esistenti sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea.

Art. 43

Disposizioni transitorie

1. A seguito delle modificazioni contenute nel capo I la Giunta provinciale aggiorna la deliberazione prevista dall'articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge; per la prima adozione della predetta deliberazione si applica la procedura prevista dall'articolo 35 bis, comma 2, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come inserito dall'articolo 32 di questa legge.

2. Fino alla data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi del comma 1 le disposizioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese continuano ad applicarsi nel testo vigente prima delle modificazioni apportate da questa legge, fatta eccezione per le modificazioni apportate dagli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 16, 31 e 32, che si applicano dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. Alle domande di agevolazione presentate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), prima della data indicata nella prima deliberazione di attuazione adottata ai sensi del comma 1, si applica la legge provinciale n. 17 del 1993 nel testo vigente prima dell'abrogazione disposta dall'articolo 44 di questa legge.

4. Le disposizioni applicabili prima delle date previste dal comma 2 continuano a disciplinare i rapporti sorti e gli impegni di spesa assunti in base ad esse anche dopo le date in questione. A questi impegni si fa fronte con il fondo previsto dall'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

5. Le agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese prima della data di entrata in vigore di questa legge continuano ad essere erogate se sono rispettati gli obblighi previsti dall'articolo 16 nel testo vigente prima delle modificazioni apportate dall'articolo 12 di questa legge.

Art. 44

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge provinciale 16 marzo 1992, n. 13 (Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi);
- b) legge provinciale n. 17 del 1993;
- c) articolo 25 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;
- d) articolo 18 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
- e) articolo 19 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;
- f) articolo 25 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3;
- g) articolo 14 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4;
- h) articolo 25 (Aiuti specifici per i patti di prodotto) della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3;
- i) articolo 36 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11;
- j) articolo 34 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;
- k) articolo 51 della legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19;
- l) articolo 62 (Centri di assistenza tecnica) della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- m) articolo 72 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

- 21 -

Art. 45
Disposizioni finanziarie

1. Per i fini degli articoli indicati nella tabella A sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante le riduzioni degli accantonamenti sul fondo per nuove leggi - spese in conto capitale indicate nella tabella A.

2. Per i fini dell'articolo 6 è prevista la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1 milione di euro per l'anno 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 61.22.210 (Promozione turistica territoriale d'ambito provinciale e della commercializzazione), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 7 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo 6 di questa legge.

3. Per i fini dell'articolo 14 è prevista la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sull'unità previsionale di base 40.20.210 (Assegnazioni all'Agenzia del lavoro per il piano di politica del lavoro), a seguito di riduzione di pari importo e per i medesimi anni degli stanziamenti di spesa disposti per i fini dell'articolo 8, comma 1, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

4. Per i fini degli articoli 21, 22 e 24 è prevista la spesa di 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.12.210 (Fondi unici per il sistema economico) derivanti dall'abrogazione degli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, commi 5 e 6, e 21 bis della legge provinciale n. 17 del 1993 disposta dall'articolo 44 di questa legge.

5. Per i fini dell'articolo 29 è prevista la spesa di 100 mila euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo comma si provvede con le minori spese riferite all'unità previsionale di base 61.22.220 (Contributi annui alle imprese) derivanti dall'abrogazione dell'articolo 62 della legge provinciale n. 17 del 2010 disposta dall'articolo 44 di questa legge.

6. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

Art. 46
Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 1 Agosto 2011

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Lorenzo Dellai



- 22 -

Tabella A
Variazioni di bilancio (articolo 45)

Articoli	Unità previsionale di base	Descrizione	Variazione anno 2011	Variazione anno 2012	Variazione anno 2013
7, 20, 25, 26, 27 e 28	61.12.210	Fondi unici per il sistema economico	0	+1.000.000	+1.000.000
17 e 23	31.10.220	Fondo unico per la ricerca	0	+1.800.000	+1.800.000
	95.5.210	Fondi di riserva e fondi per nuove leggi - spese in c/capitale	0	-2.800.000	-2.800.000

NOTE ESPLICATIVE

Avvertenza

Gli uffici del consiglio provinciale hanno scritto l'indice che precede la legge e le note che la seguono, per facilitarne la lettura. Le note e l'indice non incidono sul valore e sull'efficacia degli atti.

I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questa legge. Per ulteriori informazioni su queste modificazioni si possono consultare le banche dati della provincia (e soprattutto: http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp).

Nelle note le parole modificate da questa legge sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate.

Nota all'articolo 2

- L'articolo 1 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 1

Finalità

~~1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento promuove in modo armonico, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:~~

- ~~a) il perseguimento della qualità dell'impresa e degli investimenti;~~
- ~~b) l'integrazione settoriale e intersettoriale;~~
- ~~c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto dell'ambiente;~~
- ~~d) l'internazionalizzazione del sistema economico;~~
- ~~e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;~~
- ~~e bis) la sicurezza dei lavoratori.~~

1. In sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia autonoma di Trento, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

- a) il perseguimento della qualità dell'impresa e degli investimenti;
- b) l'integrazione settoriale e intersettoriale;
- c) il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- d) l'internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;
- e) la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;
- f) la sicurezza dei lavoratori;
- g) l'incremento e il consolidamento della produttività aziendale;
- h) lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;
- i) la diffusione di servizi a sostegno dell'innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;
- j) la creazione di reti;
- k) il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile;
- l) il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia - lavoro;
- m) la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro.

2. La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene

tramite:

- a) aiuti finanziari alle imprese;
 - b) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo.
3. Salvo i casi espressamente previsti, continuano ad applicarsi a favore del settore agricolo esclusivamente le leggi provinciali vigenti in materia.
4. È fatta salva la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista sia in generale che per i settori sensibili."

Nota all'articolo 3

- L'articolo 2 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 2

Beneficiari degli aiuti

~~1. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge le piccole e medie imprese operanti in provincia di Trento.~~

1. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati al sostegno delle piccole, delle medie e delle grandi imprese operanti in provincia di Trento.

2. Salvo diversa indicazione, possono beneficiare degli aiuti previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, nonché le microimprese, rispondenti alla definizione di cui alla disciplina comunitaria.

3. Le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge senza necessità di notifica e approvazione del caso specifico, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, salvo che specifiche disposizioni comunitarie la impongano, quando gli aiuti rientrino in quelli concedibili a titolo di "de minimis" o quando riguardano interventi per la protezione ambientale, o il risparmio energetico o lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili, o il sostegno della ricerca e dello sviluppo. Negli altri casi le grandi imprese possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge, previa notifica e approvazione del caso specifico ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, solo qualora l'agevolazione risulti necessaria per la permanenza sul mercato, in termini concorrenziali, ovvero per la salvaguardia dell'occupazione. Le grandi imprese possono altresì beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 11.

3 bis. Possono beneficiare degli aiuti previsti da questa legge solo le piccole, medie e grandi imprese in regola con le assunzioni obbligatorie previste dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)."

- L'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dispone:

"Art. 3 - Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726

, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29."

Nota all'articolo 4

- L'articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 3

Aiuti per investimenti fissi

1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e infrastrutture. ~~Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione. (sopresse)"~~

Nota all'articolo 5

- L'articolo 4 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 4

Interventi per la promozione di misure di protezione ambientale

1. Nel quadro degli aiuti previsti dall'articolo 3, possono essere agevolati gli investimenti finalizzati a:

- a) lo sviluppo di tecnologie ecologicamente efficienti, in particolare di quelle dirette al risparmio e all'utilizzazione razionale di energia e di risorse naturali;
- b) la prevenzione e la riduzione delle emissioni aeriformi, dei reflui, dei rifiuti e degli altri fattori di inquinamento;
- c) il riciclaggio, il recupero e il riutilizzo delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b);
- d) il trattamento finale delle sostanze e dei rifiuti di cui alla lettera b), per l'adeguamento a norme ambientali obbligatorie ovvero per l'osservanza di standard ambientali più rigorosi;
- e) il risanamento di siti industriali inquinati, purché sia garantita la destinazione produttiva di tali siti, in osservanza della normativa concernente la bonifica dei siti inquinati.

1 bis. Nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato possono essere ammessi ad agevolazione, inoltre, gli investimenti effettuati in caso di trasferimento di imprese dettato da motivi di tutela o di prevenzione ambientale che comporti la realizzazione di un nuovo stabilimento, detratti i proventi della vendita del compendio originario e altri benefici derivanti dal trasferimento. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono ammissibili, inoltre, le spese funzionali alla rilocalizzazione."

Nota all'articolo 8

- L'articolo 10 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 10
Tipologie

1. Gli aiuti finanziari possono assumere le seguenti tipologie:

- a) contributi in conto capitale, in una o più soluzioni;
- b) contributi in conto canoni per operazioni di leasing;
- b bis) contributi in conto interessi;
- b ter) agevolazioni di natura fiscale, nei limiti consentiti dallo Statuto speciale.

1 bis. Per favorire il migliore equilibrio delle fonti di copertura delle iniziative agevolate e per facilitare l'accesso al credito delle imprese, nei casi individuati dalla Giunta provinciale possono essere concessi aiuti combinando le tipologie previste dal comma 1, lettere a) e b bis), e la modalità di intervento prevista dall'articolo 34 bis, comma 2, lettera b bis)."

Nota all'articolo 9

- L'articolo 73 dello Statuto speciale dispone:

"Art. 73

1. La regione e le province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.

1 bis. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale."

Nota all'articolo 10

- L'articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15

Istruttoria da parte di enti di garanzia o enti creditizi

1. La Provincia, nel rispetto della normativa che disciplina l'attività contrattuale e previa stipula di apposite convenzioni, può affidare:

- a) ~~agli enti di garanzia finanziati ai sensi dell'articolo 34 quater~~ ai confidi operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura, sia di tipo automatico che valutativo, in relazione alla concessione dei contributi, alla loro erogazione e al controllo del rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari, con l'obbligo di segnalare alla Provincia le violazioni comportanti revoca o altre sanzioni, per i rispettivi settori economici di riferimento;
- b) ad enti creditizi l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura valutativa prevista dall'articolo 14, in relazione alla concessione dei contributi e alla loro erogazione;
- c) agli enti creditizi ai quali sono richiesti i finanziamenti l'intera attività istruttoria, o parte di essa, connessa alla procedura per la concessione degli aiuti finanziari previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), e alla loro erogazione.

2. Le convenzioni, senza oneri a carico della Provincia, stabiliscono i rapporti organizzativi e finanziari e possono prevedere la possibilità di imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

3. La Giunta è autorizzata ad assegnare annualmente agli enti di cui al comma 1, lettere a) e

b), somme da utilizzare per l'erogazione, a titolo di anticipazione, degli aiuti finanziari previsti da questa legge.

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti convenzionati le somme da utilizzare, congiuntamente ai mezzi eventualmente reperiti dall'ente, per concedere i finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 1.

5. Gli enti affidatari assumono piena e esclusiva responsabilità dell'istruttoria delle valutazioni e degli accertamenti effettuati e devono assicurare adeguati servizi di informazione e assistenza in ordine alla normativa sugli aiuti finanziari ricevuti in concessione, anche in collaborazione con le associazioni di categoria.

6. Gli enti affidatari provvedono alla gestione e all'utilizzo delle somme assegnate secondo criteri, modalità e direttive stabilite dalla Giunta provinciale, anche per quanto concerne il rispetto dei principi posti dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come da ultimo modificata dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

7. La Provincia, anche con unico provvedimento, concede o nega i contributi, sulla base di un elenco predisposto dall'ente affidatario contenente gli elementi indispensabili per l'adozione del provvedimento concessorio, come individuati dalla Giunta provinciale. L'amministrazione verifica in tale occasione il solo possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari e il rispetto delle misure di agevolazione e delle soglie stabilite.

8. Le convenzioni devono prevedere una durata non inferiore a un anno, e sono rinnovabili annualmente alla scadenza, salvo disdetta di una delle parti con preavviso di almeno sei mesi.

9. La Provincia autonoma di Trento può disporre controlli a campione per verificare la correttezza delle procedure adottate dall'ente concessionario. Qualora dal controllo emergano errori od omissioni imputabili all'ente, a carico dello stesso possono essere poste penali o, in casi di accertata falsità dei documenti, può essere revocata la concessione. I contributi indebitamente anticipati, maggiorati degli interessi legali, sono recuperati dalla Provincia a norma dell'articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alla restituzione e l'erogazione indebita sia dovuta a errori dell'ente concessionario, il recupero è effettuato in capo all'ente medesimo. Le somme recuperate sono introitate nel bilancio della Provincia.

10. L'ente affidatario deve consentire verifiche puntuali a campione anche sulle singole pratiche e mettere a disposizione della Provincia i fascicoli delle pratiche oggetto di eventuale ricorso o contestazione, o comunque ritenute necessarie dall'amministrazione.

10 bis. *omissis*"

- L'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, dispone:

"Art. 13 - Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale», l'elenco previsto

dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.

3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confido non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confido.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo

aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell' articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell' articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto dall' articolo 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all' articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.

25. [Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per

azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell' articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite].

26. [L'intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o prevalente dell'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. L'intervento è rivolto in via prioritaria alle garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate «a prima richiesta»].

27. [Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze].

28. [L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata].

29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è consentito, ai sensi dell'articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.

31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. omissis

33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di

approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:

- a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell' articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. omissis

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall' articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei

consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.

51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma

4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

- a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
- b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente decreto non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: « e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. [In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662].

61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre

1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

Nota all'articolo 11

- L'articolo 15 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 15 bis

Comitato per gli incentivi alle imprese

1. È istituito il comitato per gli incentivi alle imprese, quale organo tecnico-consultivo della Giunta provinciale in materia di incentivi alle imprese.

~~2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.~~

2. Il comitato per gli incentivi alle imprese è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti del comitato hanno l'obbligo di astenersi nel caso di situazioni di conflitto di interesse in relazione agli argomenti esaminati dal comitato.

3. In particolare al comitato per gli incentivi alle imprese spetta:

- a) formulare pareri a richiesta della Giunta provinciale sulle politiche di incentivazione alle imprese;
- b) formulare pareri inerenti l'applicazione delle leggi provinciali in materia di incentivi ai settori economici, ivi compresi quelli previsti per le piste da sci ed impianti a fune, per gli ostelli della gioventù e case per ferie, per i campeggi, per le strutture alpinistiche, per la ricerca e lo sviluppo e per i servizi alle imprese, ad eccezione di quelli destinati esclusivamente al settore agricolo;
- c) formulare pareri sulle domande di agevolazione presentate ai sensi delle leggi provinciali in materia di incentivi ai settori economici di cui alla lettera b) per iniziative di importo superiore al limite stabilito dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 35 o a richiesta della struttura competente per materia;
- d) formulare pareri su specifiche iniziative o progetti nei settori economici indicati nella lettera b), su richiesta delle strutture provinciali competenti per materia.

4. Il parere previsto dall'articolo 5 è reso in fase istruttoria e dopo il completamento dell'iniziativa, ai fini del pagamento del contributo; gli organismi istruttori, inoltre, possono sottoporre all'esame del comitato lo stato di avanzamento dell'iniziativa. Il parere è reso anche per la valutazione delle spese inerenti l'assegnazione temporanea di ricercatori e tecnici di ricerca ai sensi dell'articolo 19 e ai fini della valutazione della loro coerenza rispetto alle finalità indicate dalla legge.

5. Per lo svolgimento dell'istruttoria relativa alla trattazione di specifiche problematiche settoriali il comitato può istituire nel proprio seno appositi sottocomitati.

6. La deliberazione prevista dall'articolo 35 definisce la composizione del comitato e dei sottocomitati e le modalità di svolgimento dei compiti ad essi affidati.

7. Per l'attività svolta dal comitato e dai sottocomitati, ai relativi componenti spettano i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia."

Nota all'articolo 12

- L'articolo 16 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 16

Obblighi dei richiedenti e controlli

1. La concessione delle agevolazioni di questa legge comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per periodi da stabilire, a seconda delle fattispecie, tra un minimo di 3 e un massimo di 10 anni. Per i beni mobili il periodo di vincolo, comunque, dev'essere inferiore a quello stabilito per gli immobili.

2. Possono essere fissati obblighi e vincoli che si ritengano necessari o opportuni in base agli obiettivi prefissi anche in aggiunta a quelli indicati al comma 1, nonché in relazione a interventi di aiuto per azioni diverse dall'investimento in beni.

3. Il trasferimento totale o parziale dell'azienda, la trasformazione, la fusione e la scissione societaria non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1. I contributi non ancora liquidati sono corrisposti al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo continui a esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti da quest'articolo.

3 bis. *omissis*

~~3 ter. L'affitto dell'azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1. I contributi non ancora liquidati continuano ad essere corrisposti al soggetto beneficiario, purché il relativo contratto sia stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1 o anche prima, se è stipulato nell'ambito di procedure concorsuali oppure tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l'affittuario deve continuare a esercitare l'impresa.~~

3 ter. L'affitto dell'azienda non comporta violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se il relativo contratto è stipulato dopo un periodo di almeno tre anni dalla decorrenza dei vincoli previsti dal comma 1, o se è stipulato nell'ambito di procedure concorsuali, o in attuazione di strumenti alternativi di risoluzione delle crisi di impresa, o tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti. In ogni caso l'affittuario deve continuare a esercitare l'impresa. Se sono rispettate le condizioni di questo comma e gli obblighi previsti per il beneficiario da questo articolo, i contributi non ancora liquidati continuano a essere corrisposti al beneficiario.

3 quater. La cessione di beni immobili agevolati o il mancato inserimento dei beni immobili agevolati nel patrimonio aziendale del soggetto subentrante o dell'affittuario a seguito delle operazioni indicate nei commi 3 e 3 ter non comportano violazione degli obblighi previsti dal comma 1 se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) la cessione dei beni immobili o le modificazioni soggettive indicate nei commi 3 e 3-bis 3 ter sono convenute tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra società controllate dal medesimo soggetto che controlla la società cedente;
- b) il bene immobile agevolato continua a essere destinato all'esercizio dell'attività d'impresa in relazione alla quale è stata concessa l'agevolazione.

4. Gli obblighi si intendono comunque osservati anche in caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di aiuto finanziario con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi.

5. Ove sussistano giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, può essere disposto il venir meno totale o parziale degli obblighi. Possono essere stabiliti, in proposito, criteri di massima differenziati per settore economico.

6. I soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono allegare una dichiarazione di conoscenza in ordine agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, nonché ai seguenti:

- a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;
- b) tempestiva comunicazione alla struttura o all'ente competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;
- c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della

garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico-finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione dell'aiuto.

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 6 viene effettuato dalla struttura o dall'ente che cura l'istruttoria."

- L'articolo 2359 del codice civile dispone:

"Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa."

Nota all'articolo 16

- L'articolo 24 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 24

Promozione e qualificazione delle attività economiche

1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire, presso le società e i consorzi promotori di centri per l'innovazione o altri soggetti pubblici e privati, fondi destinati alla promozione di nuove iniziative economiche, mediante la ricerca di imprenditori interessati e l'assistenza tecnica agli stessi imprenditori, nonché la divulgazione delle opportunità offerte dal territorio trentino e dal sistema economico locale. I fondi possono essere destinati, inoltre, all'attuazione di progetti volti al rafforzamento e alla qualificazione delle piccole imprese e, in genere, dell'imprenditorialità locale, **femminile e giovanile**, nonché alla promozione e al supporto alla realizzazione di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati.

1 bis. Tra le iniziative di cui al comma 1 sono compresi i premi volti alla presentazione di idee e progetti innovativi finalizzati anche alla nascita di nuove imprese sul territorio provinciale, concessi anche tramite Trentino sviluppo s.p.a.

2. Le altre iniziative di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono realizzate tramite strutture provinciali o soggetti pubblici o privati. I rapporti tra la Provincia autonoma di Trento e i soggetti in questione sono disciplinati da apposita convenzione, con la quale può essere disposta anche la messa a disposizione di personale provinciale.

2 bis. La Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per gli investimenti d'impianto e le spese di funzionamento a soggetti, costituiti in qualsiasi forma, preposti a promuovere e supportare l'attivazione sul territorio provinciale di distretti tecnologici o di poli d'innovazione, comunque denominati. Inoltre la Provincia è autorizzata a concedere contributi per le medesime spese per promuovere l'aggregazione di soggetti per le attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, anche al fine di favorire l'integrazione settoriale e la costituzione di reti d'impresa. Per valutare la congruità tecnico-amministrativa dell'iniziativa e l'entità della spesa ammissibile il servizio competente può avvalersi del comitato tecnico-scientifico per la ricerca e

l'innovazione previsto dall'articolo 23 della legge provinciale sulla ricerca, del comitato per gli incentivi alle imprese, di Trentino sviluppo s.p.a. o di enti creditizi.

2 ter. La Provincia, anche tramite l'Agenzia per lo sviluppo s.p.a., può assegnare premi a favore di piccole e medie imprese per sostenere i processi volti all'ottenimento di brevetti europei e internazionali. A tal fine possono essere utilizzate le risorse stanziare sul fondo brevetti previsto dall'articolo 25 della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse).

2 quater. La Giunta provinciale stabilisce con deliberazione i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 2 bis e 2 ter."

Nota all'articolo 17

- L'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

"Art. 33

Enti strumentali

1. Nel rispetto del diritto comunitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, per l'esercizio di funzioni e per l'organizzazione e per la gestione di servizi pubblici riservati al livello provinciale nonché per lo svolgimento di attività di servizio strumentali alle attività istituzionali, salvo che ricorra alla concessione di servizi a soggetti terzi da individuare a mezzo di gara, la Provincia si avvale, sulla base di contratto di servizio che precisa, in particolare, le funzioni, i servizi, le attività e i compiti affidati, dei seguenti soggetti esterni, indicati dall'allegato A di questa legge:

- a) enti pubblici;
- b) fondazioni o associazioni;
- c) società di capitali."

Nota all'articolo 20

- Gli articoli 16 e 26 del regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2008, n. 800/2008, dispongono:

"Articolo 16

1. I regimi di aiuti in favore di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Gli aiuti sono intesi a beneficio di piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

3. Gli aiuti non superano 1 milione di euro per impresa.

Gli importi annui degli aiuti per impresa non superano il 33% degli importi di aiuto di cui al primo comma.

4. L'intensità di aiuto non supera il 15% dei costi ammissibili dei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa.

5. Sono costi ammissibili le spese legali, amministrative e di consulenza direttamente connesse alla costituzione della piccola impresa, nonché i costi seguenti, purché siano stati effettivamente sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione dell'impresa:

- a) interessi sui finanziamenti esterni e dividendi sul capitale proprio impiegato che non superino il tasso di riferimento, b) spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione;
- c) energia, acqua, riscaldamento, tasse (diverse dall'IVA e dalle imposte sul reddito d'impresa) e spese amministrative;
- d) ammortamento, spese di affitto di impianti/apparecchiature di produzione e costi salariali, a

condizione che gli investimenti relativi o le misure per la creazione di posti di lavoro e per le assunzioni non abbiano beneficiato di altre forme di aiuto;

- e) contributi assistenziali per figli e familiari, compresi eventualmente i costi a copertura del congedo parentale.

6. Le piccole imprese controllate da azionisti di imprese che hanno cessato l'attività nei dodici mesi precedenti non possono beneficiare di aiuti in forza del presente articolo se le imprese interessate operano nello stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Articolo 26

1. Gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2. L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.

3. I costi ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni.

La natura di detti servizi non è continuativa o periodica ed essi esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità."

Nota all'articolo 21

- L'articolo 11 della legge provinciale sul benessere familiare - e cioè della legge provinciale 2 marzo 2001, n. 1 (Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità) - dispone:

"Art. 11

Conciliazione fra famiglia e lavoro nelle organizzazioni pubbliche e private

1. La Provincia promuove l'adozione da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di modalità di gestione delle risorse umane che consentano di realizzare, con misure concrete, la conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita familiare. Con deliberazione la Giunta provinciale può disciplinare le linee guida per la certificazione delle organizzazioni che aderiscono a questo modello.

2. Le organizzazioni che adottano il modello previsto dal comma 1 e quelle rientranti nel distretto dell'economia solidale disciplinato dall'articolo 5 della legge provinciale sulle politiche sociali e dalla legge provinciale 17 giugno 2010, n. 13 (Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese), sono iscritte nel registro previsto dall'articolo 16, comma 2."

- L'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dispone:

"Art. 3 - *Distretti produttivi e reti di imprese*

4-ter. Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità

- competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
 - d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
 - e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;
 - f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo."

Nota all'articolo 23

- Gli articoli 35 e 7 del regolamento (CE) della Commissione 6 agosto 2008, n. 800/2008, dispongono:

"Articolo 35

1. Gli aiuti a nuove imprese innovative sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Il beneficiario è una piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell'aiuto.

3. I costi di ricerca e sviluppo del beneficiario rappresentano almeno il 15% del totale dei suoi costi operativi in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una «start-up» senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, quale certificato da un revisore dei conti esterno.

4. Gli aiuti non superano 1 milione di euro.

Gli aiuti non superano tuttavia 1,5 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, e 1,25 milioni di euro nelle regioni che possono beneficiare della deroga ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del

trattato.

5. Il beneficiario può fruire di aiuti una sola volta nel periodo in cui corrisponde alla definizione di nuova impresa innovativa.

Articolo 7 - *Cumulo*

1. Per verificare il rispetto delle singole soglie di notifica stabilite all'articolo 6 e delle intensità massime di aiuto previste stabilite al capo II, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti pubblici a favore dell'attività o del progetto sovvenzionati, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o comunitarie.

2. Gli aiuti esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del medesimo regolamento purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili individuabili.

3. Gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento o con gli aiuti d'importanza minore (*de minimis*) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi - coincidenti in parte o integralmente - ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, gli aiuti in favore dei lavoratori disabili di cui agli articoli 41 e 42 possono essere cumulati con gli aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un'intensità di aiuto superiore al 100% dei costi rilevanti in qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

5. Per quanto riguarda il cumulo di misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento con costi ammissibili individuabili e misure di aiuto esentate ai sensi del presente regolamento senza costi ammissibili individuabili, si applicano le seguenti condizioni:

- a) se un'impresa beneficiaria ha ricevuto capitale nel quadro di una misura di capitale di rischio ai sensi dell'articolo 29 e in seguito, nei primi tre anni successivi al primo investimento di capitale di rischio, presenti domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento, le soglie di aiuto o gli importi massimi ammissibili previsti dal presente regolamento saranno ridotti del 50% in generale e del 20% per le imprese beneficiarie situate in zone assistite. La riduzione non può superare l'importo totale di capitale di rischio ricevuto. Tale riduzione non si applica agli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione esentati conformemente agli articoli da 31 a 37;
- b) durante i primi 3 anni successivi alla loro concessione, gli aiuti a favore di nuove imprese innovative non possono essere cumulati con altri aiuti esentati a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti esentati in forza dell'articolo 29 e degli aiuti esentati in forza degli articoli da 31 a 37."

Nota all'articolo 25

- Per l'articolo 3, comma 4 ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, si veda la nota all'articolo 21.

Nota all'articolo 27

- L'articolo 12 della legge provinciale sul benessere familiare dispone:

"Art. 12

Servizi di prossimità interaziendali

1. La Provincia favorisce l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di servizi interaziendali di prossimità a supporto dello svolgimento degli impegni familiari; a questo fine promuove l'incontro tra domanda e offerta di servizi valorizzando le potenzialità delle strumentazioni informatiche e telematiche, nonché l'erogazione di questi servizi, compresa la

fornitura di prodotti e servizi all'utente, anche da parte delle organizzazioni rientranti nel distretto dell'economia solidale.

2. Per ottimizzare la conciliazione tra famiglia e lavoro, la Provincia in particolare promuove la messa a disposizione, da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti o delle persone che comunque prestano servizio a favore degli stessi, di servizi di prossimità o di facilitazioni logistiche per l'acquisizione di questi servizi da soggetti terzi."

Nota all'articolo 30

- L'articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 34 ter

Istituzione del fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa

1. Per perseguire la maggiore efficacia delle misure di sostegno al consolidamento e alla crescita del sistema economico, all'innovazione e alla nuova imprenditorialità è istituito il fondo per le agevolazioni a sostegno dell'impresa.

2. ~~Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8 e 11 di questa legge, degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci), della legge provinciale n. 17 del 1993, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.~~

2. Nel fondo confluiscono le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 3, 4, 8, 11 e della sezione I bis di questo capo, nonché degli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale n. 35 del 1988, assicurando la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.

3. Le agevolazioni sono concesse ai sensi della legislazione provinciale di settore. Ai fini della programmazione delle risorse la Giunta provinciale ripartisce il fondo in relazione alle diverse finalità."

- Gli articoli 6 e 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, dispongono:

"Art. 6 - Agevolazioni

1. Ai soggetti che attuino le iniziative indicate all'articolo 4 possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

- a) per gli investimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'articolo 4, con esclusione dei centri per lo sci da fondo realizzati da enti pubblici o loro consorzi, contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile; per i medesimi investimenti, qualora rivestano rilevante interesse pubblico, e quando trattasi di organici sistemi di collegamento tra zone sciistiche e tra queste ed i centri abitati, oltretutto per iniziative richiedenti particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale, la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo di 15 punti percentuali;
- a bis) per le iniziative di realizzazione di centri per lo sci da fondo attuate da enti pubblici o loro consorzi, contributi in conto capitale nelle misure previste dall'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale);
- b) per gli investimenti di cui alle lettere c) e f) dell'articolo 4 contributi in conto capitale in misura non superiore al trentacinque per cento della spesa ammissibile;
- c) per le iniziative di cui alla lettera h) dell'articolo 4 contributi pluriennali a fronte di emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili, determinati secondo quanto stabilito all'articolo 56 ter della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni ovvero, in caso di accensione di mutui presso istituti di credito, contributi in conto interessi nella medesima misura e con le medesime condizioni.

2. Nei casi individuati ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2, le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere concesse in quote annue costanti, in modo tale da assicurare l'equivalenza finanziaria degli stessi rispetto ai contributi in conto capitale in un'unica soluzione.

3. I contributi disposti con la presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste per le stesse finalità da altre leggi provinciali, regionali e statali.

Art. 6 bis - Presentazione e valutazione delle domande

1. Le domande relative agli aiuti previsti dall'articolo 6 sono presentate e valutate applicando il capo II, sezione II, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese)."

Nota all'articolo 31

- L'articolo 19 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, dispone:

"Art. 19

Riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese

1. La Provincia promuove un piano straordinario di azioni di durata non superiore al quinquennio, volto alla riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese derivanti da obblighi informativi previsti dalla normativa provinciale, anche semplificando la richiesta di informazioni ed accelerando l'acquisizione d'ufficio delle stesse mediante l'uso delle tecnologie o attraverso convenzioni con enti e istituzioni per l'accesso diretto ai relativi archivi informatici.

2. Ai fini del comma 1 la Provincia, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, effettua un'indagine statistica conoscitiva diretta a individuare e a misurare gli oneri amministrativi, secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. Sulla base degli esiti dell'indagine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale, sentiti le associazioni di categoria, la competente commissione permanente del Consiglio provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, adotta il piano straordinario, che prevede:

- a) l'obiettivo di pervenire a una riduzione degli oneri per una quota complessiva non inferiore al 25 per cento entro il termine del periodo;
- b) le misure di riordino e di semplificazione della normativa provinciale da realizzare in ciascun periodo per il conseguimento dell'obiettivo indicato dalla lettera a), assicurando priorità a quelle caratterizzate dalla maggiore onerosità;
- c) i soggetti e le modalità del loro coinvolgimento nell'attuazione dell'obiettivo indicato dalla lettera a), in modo da assicurare alle associazioni di categoria la facoltà di presentare suggerimenti e proposte;
- d) le misure organizzative e tecnologiche da adottare da parte della Provincia e degli altri soggetti coinvolti;
- e) l'elaborazione di una metodologia che consenta la valutazione e la misurazione attraverso la stima monetaria degli oneri amministrativi;
- f) i tempi per l'adozione e la realizzazione delle misure previste dalle lettere a), b), c), d) ed e);

4. La Provincia effettua annualmente una valutazione dello stato di attuazione delle azioni individuate nel piano, anche ai fini di un eventuale aggiornamento, e ne informa il Consiglio provinciale con apposita relazione.

5. La struttura competente alla predisposizione degli atti attuativi di semplificazione acquisisce preventivamente il parere obbligatorio della struttura provinciale competente in materia di semplificazione amministrativa circa la conformità degli atti alle misure previste dal comma 3."

6. Per garantire l'invarianza degli oneri a carico delle imprese le nuove disposizioni normative e amministrative che prevedono oneri amministrativi a loro carico comportano la contestuale riduzione o eliminazione di altri oneri amministrativi per un pari importo stimato. A tal fine gli schemi di atto normativo e amministrativo predisposti successivamente all'adozione del piano straordinario sono corredati, nei casi e con le modalità stabiliti dal piano medesimo, dalla valutazione dell'invarianza degli oneri.

7. L'attuazione delle misure di semplificazione previste dal piano straordinario costituisce obiettivo dei dirigenti e del personale e rileva ai fini della loro valutazione.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

Nota all'articolo 32

- L'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, dispone:

"Art. 1

Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi

1. In considerazione dell'eccezionale crisi economica in corso, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria con:

- a) misure per il sostegno al reddito e all'occupazione delle fasce sociali in difficoltà;
- b) interventi per il sostegno delle imprese;"

Nota all'articolo 36

- L'articolo 8 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Obblighi dei richiedenti

1. La concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:

- a) tre anni dalla data di acquisto ovvero, nel caso di beni acquisiti mediante contratti di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni mobili di valore non superiore al limite stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 2, e cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;
- b) dieci anni dalla data di acquisto o di accertamento da parte del servizio della regolare esecuzione delle opere, ovvero, nel caso di operazioni di leasing, dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, se trattasi di beni immobili.

2. In caso di iniziative di ricapitalizzazione, la concessione delle relative agevolazioni comporta, per cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni, l'obbligo di non ridurre, salvo che per perdite di bilancio regolarmente accertate, le riserve, il capitale, nonché i prestiti dei soci tenuti in conto ai fini della concessione delle agevolazioni. Nei casi di riduzione per perdite, non possono essere distribuiti utili in alcuna forma fino a che le perdite non siano reintegrate e che detti fondi non siano stati ricostituiti.

3. ~~Con la deliberazione di concessione la Giunta provinciale può stabilire~~ **Con il provvedimento di concessione possono essere stabiliti**, secondo criteri prefissati dalla deliberazione di cui all'articolo 2, ulteriori vincoli relativi ai tempi di entrata in attività, ad obblighi occupazionali, alle garanzie richieste, al mantenimento o al raggiungimento di adeguati equilibri economici, finanziari e patrimoniali del soggetto richiedente.

4. ~~In presenza di eventi eccezionali ed imprevisti, la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato, può deliberare il venir meno totale o parziale dei vincoli di cui ai commi precedenti.~~

4. Quando sussistono giustificati motivi, su richiesta dell'interessato, la Giunta provinciale può disporre il venir meno totale o parziale degli obblighi.

5. ~~Con la deliberazione di concessione vengono stabiliti i termini temporali entro i quali l'iniziativa deve essere ultimata. La Giunta provinciale tuttavia è autorizzata a concedere una sola proroga degli stessi, per un periodo dalla stessa stabilito, su motivata richiesta da presentare entro il termine originariamente previsto per l'ultimazione delle iniziative.~~

5. La deliberazione prevista dall'articolo 2 determina i termini di ultimazione delle iniziative, prevedendo la possibilità di prorogarli.

6. Ai fini del presente articolo i soggetti richiedenti le agevolazioni, all'atto della presentazione della domanda, devono:

- a) impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi;
- b) impegnarsi ad accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi di cui sopra;
- c) dichiarare di non aver presentato sulla medesima iniziativa domanda di agevolazione ai sensi di analoghe leggi di intervento provinciali o statali;
- d) impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa.

7. Il controllo sul rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e sul rispetto dei termini di cui al comma 5 viene effettuato dai servizi provinciali competenti in materia di impianti a fune e di piste da sci secondo le modalità e i criteri fissati dalla deliberazione di cui all'articolo 2."

Nota all'articolo 37

- L'articolo 8 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 8

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, da presentare ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale sull'attività amministrativa.

2. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è subordinata alla sussistenza delle caratteristiche previste per le singole tipologie dall'articolo 3, al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall'articolo 5, alla conformità dei locali alle disposizioni del comma 3 e alla conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza, comprese quelle nei luoghi di lavoro.

3. I locali in cui si somministrano alimenti o bevande non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e, limitatamente alle tipologie previste dall'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede dell'azienda, dell'amministrazione, dell'ente o della scuola, del circolo o del complesso ricettivo a carattere turistico-sociale. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano l'attività di somministrazione esercitata all'interno. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni statali di pubblica sicurezza, in particolare relative alla sorvegliabilità dei locali.

4. Fermi restando i necessari requisiti igienico-sanitari, non è necessaria la segnalazione certificata di inizio attività prevista da quest'articolo per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore effettuata da parte degli esercizi aperti al pubblico autorizzati ai sensi dell'articolo 7.

5. Quando l'espressione "autorizzazione" ricorre in questa legge con riferimento all'apertura al trasferimento e all'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non aperti al pubblico, essa s'intende sostituita dall'espressione "segnalazione certificata di inizio attività"

Nota all'articolo 38

- L'articolo 37 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 37

Disposizioni di coordinamento della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di

settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia), con la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6

1. ~~Il titolo III e il titolo IV della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, oltre all'articolo 36 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, all'articolo 60 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, all'articolo 24 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, all'articolo 24 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, all'articolo 32 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, all'articolo 40 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, all'articolo 33 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, sono abrogati a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea relativa all'articolo 34 quater della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Fino a tale data la legge provinciale n. 18 del 1993 continua ad applicarsi con le seguenti modificazioni:~~

1. La legge provinciale n. 18 del 1993 si applica con le seguenti modificazioni:

- a) per i finanziamenti accordati, anche in passato, ai sensi dell'articolo 124 non si applicano gli obblighi di cui alle lettere b), e) e g) del comma 1 dell'articolo 127;
- b) in caso di scioglimento dell'ente di garanzia si applica l'articolo 34 quater, comma 4, lettera c), della legge provinciale n. 6 del 1999;
- c) i finanziamenti accordati, anche in passato, ai sensi dell'articolo 124 possono essere ridestinati a fondi diversi fra quelli istituiti ai sensi del medesimo articolo, prescindendo dalla procedura prevista dall'articolo 128, comma 1 ter;
- c bis) per le nomine riservate alla Giunta provinciale negli organi degli enti di garanzia previste dall'articolo 127, comma 1, lettera a), si applica l'articolo 34 quater, comma 4, lettera a), della legge provinciale n. 6 del 1999.

2. Per allineare la durata delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999 con gli enti di garanzia di cui alla legge provinciale n. 18 del 1993 è consentita la rinnovazione - con un solo contratto per ciascun ente - dei rapporti esistenti, con scadenza il 31 dicembre 2009. Non è consentita la rinnovazione tacita di questi rapporti e la rinnovazione è subordinata a una specifica richiesta da parte degli enti di garanzia, che dovrà garantire la riduzione del corrispettivo pattuito per le prestazioni eseguite nel periodo precedente di almeno il 3 per cento, ferme restando le clausole contrattuali e le prestazioni previste nei contratti originari.

3. Le risorse autorizzate ai sensi degli articoli 124 e 125 della legge provinciale n. 18 del 1993 confluiscono nel fondo di cui all'articolo 34 bis della legge provinciale n. 6 del 1999 e possono essere utilizzate per le finalità in esso indicate. Per le medesime finalità confluiscono nel predetto fondo le risorse autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, degli articoli 8, comma 2, e 40 della legge provinciale n. 6 del 1999, dell'articolo 41 (Finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura) della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dell'articolo 16 (Costituzione di fondi per la ristrutturazione e la riconversione delle imprese in difficoltà) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4."

Nota all'articolo 39

- Gli articoli 26 e 27 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, come modificati dall'articolo qui annotato, dispongono:

"Art. 26

Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese cooperative

1. ~~Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, alla partecipazione ad un fondo alimentato anche da risorse pubbliche costituito presso la cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi). Cooperfidi, previa autorizzazione della Giunta provinciale, adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può collocare la gestione del fondo presso un~~

~~soggetto senza fini di lucro, anche costituito in forma di società di capitali, da essa partecipato, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.~~

1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese cooperative, la Provincia può destinare una quota del fondo previsto dall'articolo 34 bis, comma 1, della legge provinciale n. 6 del 1999, alla partecipazione a un fondo alimentato anche da capitali privati, costituito presso un ente che garantisca una rappresentatività adeguata delle imprese cooperative operanti in provincia di Trento e scelto nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità tra:

- a) enti gestori di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 (Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi), o dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative);
- b) enti operanti in provincia di Trento che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi nel rispetto dell'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito dalla legge n. 326 del 2003.

~~2. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per l'utilizzo del fondo.~~

2. La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce i criteri, i limiti e le modalità per la costituzione e per l'utilizzo del fondo, in coerenza con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per promuovere gli investimenti in capitale di rischio delle imprese e prevedendo una significativa partecipazione nell'intervento di capitali privati. Per ogni intervento deve in ogni caso essere garantita la partecipazione di capitali privati per almeno il 50 per cento.

~~3. I rapporti tra Provincia e Cooperfidi~~ I rapporti tra la Provincia e l'ente individuato ai sensi del comma 1 sono regolati da una convenzione che stabilisce i criteri di utilizzo, le modalità di assunzione a carico del fondo degli oneri connessi agli interventi, gli obblighi di informazione e di rendicontazione, gli adempimenti per la successiva cessione delle partecipazioni, gli obblighi di restituzione in caso di estinzione del fondo, nonché gli altri adempimenti necessari per la sua gestione.

4. Qualora gli interventi previsti da questo articolo si configurino come aiuti di Stato ai sensi della disciplina comunitaria, l'efficacia della deliberazione di cui al comma 2 è subordinata, per la parte ad essi relativa, alla decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 88, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea decisione di autorizzazione della Commissione europea prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 27

Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese

1. Al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle imprese diverse da quelle di cui all'articolo 26, la Provincia, attraverso il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 34 bis della legge provinciale n. 6 del 1999, può partecipare a fondi istituiti presso gli enti che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi operanti sul territorio provinciale diversi da quello individuato all'articolo 26, comma 1, lettera b), e che comunque garantiscano una rappresentatività adeguata delle imprese del settore di riferimento operanti in provincia di Trento, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

2. Agli interventi previsti da questo articolo si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 26.

2 bis. *omissis*

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C."

- L'articolo 34 bis, comma 1, della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dispone:

"Art. 34 bis

Istituzione del fondo per la finanza d'impresa e disposizioni per il sostegno di progetti integrati a favore del sistema delle imprese

1. Per sostenere il miglioramento della struttura finanziaria e l'innovazione dei modelli di finanza delle imprese è istituito il fondo per la finanza d'impresa."

- L'articolo 43 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, dispone:

"Art. 43

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. L'associazione di rappresentanza può promuovere la costituzione di un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, al quale si applica, in quanto compatibile, l'articolo 11, commi 2, 3 e 8 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. Questo fondo è gestito senza scopo di lucro da una società per azioni o da una società a responsabilità limitata o da una associazione, di seguito denominata ente gestore, per la cui costituzione, da realizzarsi osservando gli eventuali requisiti fissati nel regolamento regionale, è necessaria una preventiva autorizzazione della struttura amministrativa.

3. Gli enti cooperativi in forma societaria aderenti all'associazione promotrice del fondo destinano a questo almeno il 3 per cento dei loro utili netti annuali e, in sede di loro liquidazione, il loro patrimonio indivisibile residuo. L'associazione di rappresentanza destina allo stesso fondo almeno il 3 per cento dei propri utili netti annuali."

- L'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, dispone:

"Art. 11

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziare specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. [Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie]. Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera ventimila lire.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto previsto all'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente."

- Per l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, si veda la nota all'articolo 10.
- Per l'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda la nota all'articolo 42.

Nota all'articolo 40

- L'articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 - e cioè della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale) - come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 61

Interventi per favorire l'insediamento di attività economiche in zone montane

1. Per favorire l'insediamento, il ripristino o la permanenza di attività nei comuni privi o carenti di servizi commerciali la Provincia può concedere ai comuni medesimi, tenuto conto della dislocazione dei centri abitati e del loro grado di accessibilità, contributi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa per la costruzione o l'acquisto di immobili, nonché per l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà degli stessi comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, alle imprese che ne fanno richiesta. In casi di particolare e documentata necessità la Giunta provinciale può estendere le agevolazioni all'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività.

2. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone previste dal comma 1 o che integrano attività già presenti, la Provincia può concedere, con i criteri, le condizioni e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale:

- a) un premio d'insediamento nel limite massimo di 30.000 euro;
- b) contributi in conto capitale per la realizzazione delle tipologie d'intervento individuate dal comma 1, ~~nella misura massima della spesa ammessa stabilita dalla Giunta provinciale in~~ **misura non superiore al 70 per cento delle relative spese ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).**

3. Per favorire la permanenza di esercizi per la vendita al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità in zone altrimenti prive di servizi analoghi la Provincia contribuisce annualmente, nel limite massimo di 20.000 euro, alla copertura dei maggiori oneri legati alla localizzazione disagiata di tali esercizi, con i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Per le iniziative relative alle attività indicate nei commi 1, 2 e 3 la Provincia, inoltre, può prevedere la riduzione o l'esenzione da tributi provinciali e l'ammissibilità a contributo, nella

misura stabilita dalla Giunta provinciale, delle spese relative agli adempimenti di ordine amministrativo-contabile.

5. Gli interventi previsti da quest'articolo sono attuati nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

6. Agli esercizi commerciali previsti da quest'articolo è consentita la vendita di riviste e giornali indipendentemente dal possesso della relativa autorizzazione."

Nota all'articolo 41

- L'articolo 52 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dall'articolo qui annotato, dispone:

"Art. 52

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)

omissis

~~4. Per il solo anno 2011, in via transitoria, la scadenza dei bandi previsti dal comma 3 bis dell'articolo 21 della legge provinciale sulla cultura, come inserito dalla lettera b) del comma 3, è fissata al 30 aprile 2011. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 16 della legge provinciale sulla cultura i requisiti per la partecipazione al bando sono definiti dal bando medesimo.~~

4. I requisiti per la partecipazione ai bandi previsti dall'articolo 21, comma 3 bis, della legge provinciale sulle attività culturali, come inserito dalla lettera b) del comma 3, sono definiti dal bando medesimo, qualora non sia entrato in vigore il regolamento previsto dall'articolo 16 della legge provinciale sulle attività culturali; per il solo anno 2011 possono essere ammesse anche le spese relative a progetti realizzati successivamente al 1° gennaio 2011.

5. Per i fini di cui al comma 3, ~~lettera a)~~ **lettera b)**, di quest'articolo con la tabella B è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2011 sulla unità previsionale di base 35.5.110."

- Gli articoli 16 e 21 della legge provinciale sulle attività culturali - e cioè della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (Disciplina delle attività culturali) - dispongono:

"Art. 16

Sistema di qualificazione dei soggetti culturali

1. Per favorire il miglioramento qualitativo del sistema culturale provinciale, la Provincia concede le agevolazioni previste dagli articoli 11, 12, 14 e 15 unicamente ai soggetti culturali qualificati secondo quanto previsto da questo articolo.

2. Con regolamento è definito il sistema di qualificazione dei soggetti culturali, anche distinto per i diversi settori delle attività culturali, prevedendo in particolare:

- a) gli standard di qualità della struttura organizzativa e finanziaria dei soggetti culturali; tali standard sono delineati in coerenza con le direttive e gli studi maggiormente accreditati a livello nazionale e internazionale;
- b) le modalità per la presentazione della domanda di qualificazione e per la verifica dei requisiti richiesti;
- c) le modalità per la verifica periodica del mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione e i casi per i quali è prevista la perdita della qualificazione stessa;
- d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione delle scuole musicali ad un apposito registro provinciale delle scuole musicali istituito e gestito dalla struttura provinciale competente in materia di attività culturali, secondo quanto stabilito dal medesimo regolamento;
- e) le modalità semplificate per la qualificazione dei soggetti culturali che si occupano della tutela e valorizzazione della storia e cultura locali, nonché degli usi e costumi, tenendo in considerazione il legame con il territorio di detti soggetti.

3. La struttura provinciale competente in materia di attività culturali provvede a rilasciare e a ritirare i provvedimenti di qualificazione secondo quanto previsto da questo articolo; la predetta struttura istituisce e aggiorna l'elenco dei soggetti culturali qualificati.

4. Fino alla data prevista dal regolamento di cui al comma 2, si considerano qualificati di diritto i seguenti soggetti: le istituzioni museali e le biblioteche in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino); le scuole musicali iscritte al registro previsto dall'articolo 13 della legge provinciale n. 12 del 1987; le federazioni di associazioni in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11 della legge provinciale n. 12 del 1987 per accedere alle agevolazioni previste dalla medesima legge; i soggetti convenzionati con la Provincia alla data di entrata in vigore di questa legge secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1 bis, della legge provinciale n. 12 del 1987. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce apposite disposizioni per la definizione degli standard di qualità e per le modalità di qualificazione dei predetti soggetti.

Art. 21

Disposizioni a favore dello spettacolo

1. La Provincia promuove lo spettacolo quale strumento di espressione artistica e di promozione culturale, in particolare sostenendo le attività e le produzioni teatrali, musicali e coreutiche, quelle cinematografiche e audiovisive, nel rispetto del pluralismo culturale e della qualità artistica.

2. La Provincia, nell'ambito delle linee guida per le politiche culturali, orienta gli interventi nel settore dello spettacolo avendo riguardo in particolare alla produzione, alla circuitazione degli eventi, alla mobilità e alla formazione del pubblico, perseguendo un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio provinciale. A tal fine, la Provincia incentiva la collaborazione fra il Centro servizi culturali S. Chiara, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati, operanti nel settore dello spettacolo, tendendo alla razionalizzazione delle risorse economiche e organizzative.

3. La Provincia sostiene iniziative di produzione e distribuzione a livello nazionale e internazionale di spettacoli in campo musicale, coreutico e teatrale proposte da soggetti che hanno sede nel territorio provinciale, che non hanno scopo di lucro e che operano a favore dei giovani. A tal fine la Provincia individua le iniziative che intende sostenere con un apposito bando e con le modalità previste dall'articolo 12.

3 bis. Per sostenere i giovani talenti la Provincia individua specifici bandi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12, a sostegno dei progetti presentati da soggetti qualificati di cui all'articolo 16 a favore di artisti che non abbiano ancora compiuto trent'anni alla data di scadenza del bando e che operano nel settore dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti visive.

4. La Provincia promuove e sostiene nel rispetto della normativa europea il settore cinematografico e degli audiovisivi, anche ai fini della promozione del territorio provinciale e della crescita delle risorse professionali, tecniche ed artistiche locali, anche attraverso la costituzione di un fondo dedicato e il sostegno di una apposita film commission, nominata dalla Giunta provinciale, che stabilisce anche le modalità di organizzazione e di funzionamento; con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono definiti i criteri per l'utilizzo del fondo. Per il raggiungimento di questi fini:

- a) attiva forme di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti che curano i festival realizzati in Trentino, in relazione alle attività di comunicazione, di promozione, di gestione e di valorizzazione degli archivi, favorendo in particolare la loro informatizzazione secondo un modello unificato;
- b) incentiva la presenza sul territorio provinciale di produzioni cinematografiche e audiovisive e la produzione di opere cinematografiche e audiovisive trentine o atte a promuovere l'ambiente o la cultura trentina o l'offerta turistica trentina;

- c) promuove attività di formazione e di specializzazione rivolte ai professionisti e agli operatori del settore, con particolare riguardo alle produzioni cinematografiche e audiovisive che promuovono la cultura e l'ambiente di montagna;
- d) favorisce la partecipazione dei giovani ad attività di formazione e specializzazione nel settore delle produzioni cinematografiche e audiovisive;
- e) sostiene e valorizza il patrimonio filmico e audiovisivo del Trentino, le manifestazioni artistiche e le rassegne di contenuto cinematografico, nonché le attività del centro audiovisivi;
- f) sostiene la programmazione cinematografica decentrata, con particolare attenzione alla produzione di qualità."

Nota all'articolo 42

- Gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispongono:

"Articolo 107
(ex articolo 87 del TCE)

1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
- b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;
- c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

- a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
- b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
- d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune;
- e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Articolo 108
(ex articolo 88 del TCE)

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa

fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo."

Nota all'articolo 45

- Il terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale di contabilità - e cioè della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) - dispone:

"Le leggi che comportano nuove o maggiori spese possono autorizzare la Giunta provinciale ad apportare, con propria deliberazione, le conseguenti variazioni al bilancio. Si applicano le disposizioni del quinto comma dell'articolo 20."

LAVORI PREPARATORI

- Testo unificato dei seguenti disegni di legge:
 - disegno di legge 19 febbraio 2010, n. 100, d'iniziativa dei consiglieri Bruno Dorigatti, Margherita Cogo, Sara Ferrari, Michele Nardelli (Partito democratico del Trentino), concernente "Integrazione della legge provinciale sugli incentivi alle imprese in materia di partecipazione dei lavoratori";
 - disegno di legge 15 febbraio 2011, n. 176, d'iniziativa dei consiglieri Sara Ferrari, Margherita Cogo, Mattia Civico, Michele Nardelli e Luca Zeni (Partito Democratico del Trentino), concernente "Interventi per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile e giovanile";
 - disegno di legge 10 marzo 2011, n. 189, d'iniziativa della Giunta provinciale su proposta degli assessori Alessandro Olivi, Tiziano Mellarini e Franco Panizza, concernente "Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di incentivi alle imprese";
- Assegnati alla seconda commissione permanente rispettivamente l'8 marzo 2010, il 3 marzo 2011 e il 23 marzo 2011.
- Parere favorevole della seconda commissione permanente sul testo unificato avente ad oggetto "Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche" espresso il 17 maggio 2011.
- Approvato dal consiglio provinciale il 21 luglio 2011.